



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SCOPO "SUSTAINABLE FINANCING"**

### **Art. 1 – Denominazione - Sede - Simbolo - Durata.**

- 1.1 È costituita l'Associazione di Scopo senza fine di lucro denominata **"SUSTAINABLE FINANCING"**, di seguito brevemente indicato anche come **"Associazione"** con acronimo **"SF"**.
- 1.2 La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Trieste, Strada per Basovizza n.54. L'Associazione potrà istituire sedi operative, intese quali estensioni delle attività dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed estero. È facoltà del Presidente di cambiare la sede legale e di istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative. Nel caso di modifica della sede legale, il presente articolo dello Statuto non necessiterà alcuna modifica.
- 1.3 Per ogni sede il Consiglio Direttivo designa, tra gli associati, un responsabile che ne assume la gestione operativa.
- 1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 1.5 A fianco alla denominazione **"SUSTAINABLE FINANCING"**, così come agli eventuali ulteriori manifesti, titoli, motti, regolamenti e codice etico associati alle finalità dell'Associazione ed approvati dal Consiglio Direttivo, viene concesso l'utilizzo dei due simboli registrati all'Associazione, riportati in Allegato A al presente statuto e così definiti:
  - 1.5.1 Bordo esterno costituito da un circolo con due bordi bianchi su sfondo azzurro nel cui semicerchio superiore sono presenti 12 stelline bianche rappresentanti il numero della perfezione considerato nella bandiera dell'Unione Europea e nel cui semicerchio inferiore è presente la scritta, sempre in bianco, **"SUSTAINABLE FINANCING"**. All'interno di tale bordo circolare esterno e su sfondo azzurro, un uomo vitruviano inscritto all'interno di un quadrato con linee perimetrali bianche, leggermente sfiorante il cerchio interno del bordo, e con al centro due grandi lettere **"m"** ed **"e"** in bianco e stampatello minuscolo indicanti un'iniziativa di movimento europeo, separate dallo scudo con l'alabarda.
  - 1.5.2 Figura analoga alla prima con l'assenza delle 12 stelline.
- 1.6 Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'eventuale iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione **"SUSTAINABLE FINANCING"** anche l'espressione **"Ente del terzo settore"** ovvero l'acronimo **"ETS"**.

### **Art. 2. – Principi, Valori e Finalità.**

- 2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati. L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, al proprio codice etico nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.
- 2.2 L'Associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale di cui alle lett. e), v) e w) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti.
- 2.2 L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con le istituzioni e tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere i progetti di sviluppo del Porto Vecchio di Trieste, compresa la candidatura italiana a sede della nuova Banca Europea per lo Sviluppo Climatico e Sostenibile e di eventuali ulteriori istituzioni ed organizzazioni finanziarie europee.



- 2.3 Obiettivo primario dell'Associazione è quello di sostenere e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la crescita sociale ed economica della comunità secondo un approccio ambientalista, digitale, innovativo, energeticamente sostenibile, circolare ed entropico volto a:
- 2.3.1 promuovere e sostenere la creazione di una nuova architettura finanziaria europea nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Europeo e delle maggiori istituzioni comunitarie ed internazionali, a sostegno dei progetti e delle iniziative che possano sostenere finanziariamente le imprese ed i progetti innovativi, digitali ed infrastrutturali che intervengano sostanzialmente sulle cause che determinano i cambiamenti climatici al fine di ridurne i relativi impatti;
  - 2.3.2 promuovere la cultura, l'arte, l'architettura e la bellezza in progetti che pongano sempre l'uomo al centro dell'universo;
- 2.4 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende realizzare diverse attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, che possano sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio scopo, ed in particolare:
- 2.4.1 cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni nazionali ed internazionali;
  - 2.4.2 organizzare incontri, convegni e dibattiti, sia fisici che digitali, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
  - 2.4.3 identificare ed attuare i progetti di sviluppo sostenibile delle aree identificate, fra cui la localizzazione e candidatura di sede della nuova Banca Europea per lo Sviluppo Climatico e Sostenibile e/o di ulteriori organizzazioni finanziarie;
  - 2.4.4 identificare ed attuare, anche tramite professionisti e consulenti attualmente qualificati e con e/o per conto di altre associazioni ed organizzazioni pubbliche e private, progetti di sviluppo sostenibile del territorio attinenti alla ricerca scientifica, all'innovazione, alla digitalizzazione, all'ambiente, all'energia rinnovabile e verde, ai trasporti ed alle relazioni internazionali.
  - 2.4.4 stampare e distribuire libri e pubblicazioni, creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative, produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
  - 2.4.5 realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
  - 2.4.6 utilizzare strumenti e piattaforme internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
  - 2.4.7 svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi dell'Associazione attraverso una partecipazione attiva degli associati nella determinazione delle corrispondenti scelte fondamentali attraverso la maggioranza dei voti digitali espressi su chiari quesiti attraverso idonee piattaforme internet od altre modalità, eventualmente anche non telematiche;
  - 2.4.8 in generale, esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni;
- 2.5 Nell'ambito dello scopo come delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.



### **Art. 3. – Carattere e tipologia dell'Associazione.**

- 3.1 L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale. Essa, infatti, costituita con la veste legale prevista dall'art.36 e ss. del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit e degli enti non commerciali e, in particolare, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- 3.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Utili e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale devono essere reinvestiti con lo scopo di perseguire l'attività di interesse generale.

### **Art. 4. – Dotazione patrimoniale.**

- 4.1 L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con il personale remunerato non associato e con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.
- 4.2 I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati (fondatori ed ordinari) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 4.3 La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:
  - 4.3.1 i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - 4.3.2 gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
  - 4.3.3 i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici non soci;
  - 4.3.4 donazioni e lasciti;
  - 4.3.5 ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.
- 4.4 L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:
  - 4.4.1 le quote di iscrizione all'Associazione;
  - 4.4.2 i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- 4.5 L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:
  - 4.5.1 i locali della propria sede legale e delle eventuali sedi operative;
  - 4.5.2 i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
  - 4.5.3 autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.
- 4.6 Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente *pro-tempore*.
- 4.7 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo redatto a forma di legge ed il bilancio previsionale. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

### **Art. 5. – Soci ed iscritti.**

- 5.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali di



cui all'Art.2, ne condividono lo spirito e le attività programmate. L'iscrizione all'Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto e il regolamento interno, se redatto (definiti nel presente Statuto come "Soci" o "Associati").

5.2 I soci si distinguono in:

5.2.1 **Soci Fondatori:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto. I Soci Fondatori sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti. Essi aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità.

5.2.2 **Soci Ordinari:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti. Essi aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. presentazione da parte di un associato;
- b. delibera da parte del Consiglio Direttivo;
- c. accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno, se redatto ed approvato;
- d. pagamento della quota associativa.

5.2.3 **Soci Onorari:** persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote annuali di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione.

5.3 Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

5.4 Tutti i Soci possono partecipare all'Assemblee e hanno eguale diritto di voto.

5.5 I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data l'associato si intenderà moroso e potrà essere espulso con decisione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Per poter essere riammesso, dovrà ripresentare apposita domanda.

5.6 Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

5.7 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità. Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.



## **Art. 6. – Organi dell'Associazione.**

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- 6.1.1 l'Assemblea;
  - 6.1.2 il Consiglio Direttivo;
  - 6.1.3 il Collegio dei Revisori, ove nominato;
  - 6.1.4 il Comitato di Garanzia;
  - 6.1.5 Responsabili delle sedi operative, ove presenti.

## **Art. 7. – Assemblea degli Associati.**

- 7.1 L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale e per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale, mentre almeno ogni 5 (cinque) anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- 7.2 L'Assemblea è formata dai Soci regolarmente iscritti all'Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
- 7.3 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e tramite email, o lettera, o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Associazione.
- 7.4 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- 7.4.1 elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, gli eventuali membri del Collegio dei Revisori, la cui nomina è facoltativa;
  - 7.4.2 elegge i membri del Comitato di Garanzia;
  - 7.4.3 approva annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale;
  - 7.4.4 approva il regolamento interno che, se redatto, dovrà essere conforme alle regole contenute nel presente Statuto;
  - 7.4.5 delinea le attività associative in via preventiva;
  - 7.4.6 delibera il cambio di sede legale, se istituita provvisoriamente.
- 7.5 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e su tutte le materie riservategli dalla legge.
- 7.6 Gli Associati possono partecipare all'Assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote associative.





### **Art. 8. - Il Presidente.**

- 8.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. In caso di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea, il Presidente rimarrà comunque in carica fino a nuova nomina. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.
- 8.2 Il Presidente dell'Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Assemblea degli Associati. Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 8.3 Il Presidente dirige l'Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa. Egli sottoscriverà, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.
- 8.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo il quale si riserva di ratificare il relativo operato.
- 8.5 Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
  - 8.5.1 aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
  - 8.5.2 sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
  - 8.5.3 rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
  - 8.5.4 stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

### **Art. 9. - Il Vice Presidente.**

- 9.1 Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza dalla Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile.
- 9.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

### **Art. 10. - Il Consiglio Direttivo.**

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, dovendosi comprendere nel numero anche il Presidente ed il Vice Presidente. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i Soci.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 10.3 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno quattro (4) volte l'anno ed è convocato dal Presidente anche



mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

- 10.5 Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito per cooptazione. Devono in ogni caso rimanere in carica i due terzi dei Membri eletti dall'Assemblea e, qualora ciò non accada, è necessario convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 10.7 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- 10.7.1 predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
  - 10.7.2 determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua;
  - 10.7.3 redigere e modificare il Regolamento interno;
  - 10.7.4 fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
  - 10.7.5 formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  - 10.7.6 deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
  - 10.7.7 approvare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  - 10.7.8 approvare il bilancio previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  - 10.7.9 stabilire gli importi delle quote associative;
  - 10.7.10 deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
  - 10.7.11 nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere;
  - 10.7.12 delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
  - 10.7.13 attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;
  - 10.7.14 istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.
- 10.8 Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

### **Art. 11. - Il Segretario generale.**

- 11.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Le Cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.
- 11.2 Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi alla vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta dei libri associativi istituiti; cura le convocazioni delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto. Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.
- 11.3 Il Segretario Generale può non essere un Socio dell'Associazione.



#### **Art. 12. - Il Tesoriere.**

- 12.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso.
- 12.2 Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti alla vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
- 12.3 Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.

#### **Art. 13. - Collegio dei Revisori ed organo di controllo.**

- 13.1 Il Collegio dei Revisori, ove nominato, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. È composto da un numero massimo di 3 (tre) membri che nominano tra di loro un Presidente. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia anche tra i non associati. Verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo e al progetto di conto previsionale. Il Presidente dei Revisori o altro membro da lui delegato partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo.
- 13.2 Qualora sia la legge a imporre la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 13.3 All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 14. - Comitato di Garanzia.**

- 14.1 Il Comitato di Garanzia dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. È composto da un numero massimo di 3 (tre) membri eletti tra i Soci e che non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione. Il Comitato di Garanzia nomina al suo interno un Presidente. Il Comitato di Garanzia è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ma al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. I membri del Comitato non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- 14.2 Il Comitato di Garanzia sovrintende e sorveglia l'andamento dell'Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, verificando la congruenza dell'operato rispetto allo scopo associativo. Sorveglia, altresì, sul rispetto delle norme di legge e di Statuto e funge da organo di alta consulenza del Consiglio Direttivo. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli associati o tra un associato e l'associazione stessa ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili. Il Comitato di Garanzia sostituirà a tutti gli effetti il Collegio dei Revisori essendo allo stesso attribuiti i medesimi poteri.





Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

- 14.3 Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente e comunque non meno di una volta l'anno, oppure quando ne facciano richiesta, al medesimo Presidente, gli altri due membri. Il Comitato di Garanzia, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere presente alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

#### **Art. 15. - Regolamento e altre norme applicabili.**

- 15.1 Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.
- 15.2 L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
- 15.3 Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione, ove regolarmente documentate e con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
- 15.4 Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

#### **Art. 16. - Libri Sociali.**

- 16.1 Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione potrà istituire tutti i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono:
- 16.1.1 Libro Soci;
  - 16.1.2 Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
  - 16.1.3 Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - 16.1.4 Libro Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, e di eventuali altri organi sociali. Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 16.2 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### **Art. 17. - Scioglimento.**

- 17.1 In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell'Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 17.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.



### **Art. 18. - Risoluzione delle controversie.**

18.1 Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l'Associazione stessa verrà devoluta alla decisione del Comitato di Garanzia secondo quanto previsto dall' Art.14 del presente Statuto.

### **Art. 19. - Disposizioni finali.**

19.1 All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

19.2 Sino alla prima convocazione dell'Assemblea degli iscritti e delle relative pronunce, i Soci Fondatori si assumono la responsabilità di fungere, pro tempore, rispettivamente alle seguenti funzioni:

19.2.1 Presidente: Giuseppe Razza

19.2.2 Vice-Presidente: Anna Tria

19.2.3 Segretario Generale: Boris Tanjevic

19.2.4 Tesoriere: Paolo Tomba

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste (TS) il 22 marzo 2021

**Allegato A: Simboli dell'Associazione SF**

Primo Simbolo:



Secondo Simbolo:

